

REGOLAMENTO (CEE) N. 2527/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie n. 58 e 114 (numeri d'ordine 40.0580, 40.1140), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 58 e 114 (numeri d'ordine 40.0580 e 40.1140), originari della Cina, il massimale è fissato rispettivamente a 57 a 13 t; che alla data del 17 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per importazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
		5701 10 91	
		5701 10 93	
		5701 10 99	
		5701 90 10	
		5701 90 90	
40.1140	114 (tonnellate)	5902 10 10	Tessuti e manufatti per usi tecnici
		5902 10 90	
		5902 20 10	
		5902 20 90	
		5902 90 10	
		5902 90 90	
		5908 00 00	
		5909 00 10	
		5909 00 90	
		5910 00 00	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.